

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1329 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2016****che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Introduzione**

- (1) Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione»), in seguito a una denuncia della European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»), ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo» o «PALF»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento di base.
- (2) Il 12 novembre 2015 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento relativo alla registrazione»), ha disposto la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento le parti interessate sono state invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro un termine stabilito. Sono state ricevute osservazioni in merito alla registrazione dal denunciante, dall'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («CISA», China Iron & Steel Association), dal ministero dello sviluppo economico della Federazione russa, dai produttori esportatori russi, dagli importatori e/o dagli utenti.
- (3) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
- (4) L'analisi e la determinazione finali della Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione ⁽⁴⁾ («il regolamento definitivo»). Il presente regolamento riguarda unicamente la questione della registrazione, le osservazioni ricevute in relazione alla registrazione e la riscossione retroattiva del dazio antidumping in questione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

2. Procedura relativa alla retroattività successiva all'istituzione delle misure provvisorie

- (5) Al fine di valutare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata la Commissione ha analizzato le importazioni, il consumo, i prezzi e i volumi di vendita prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Nell'ambito di tale analisi la Commissione ha anche inviato questionari a importatori e/o utenti del prodotto in esame relativi ai loro volumi delle importazioni, prezzi all'importazione e inventari nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta («PI»), cioè dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Sono stati inoltre inviati questionari al denunciante e ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione in merito alle vendite nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte dal denunciante e da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (6) Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 5 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dalle seguenti parti:
- a) produttori dell'Unione
- ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania;
 - ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio;
 - ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Spagna.
- b) Importatori/utenti indipendenti
- Duferco SA, Lugano, Svizzera;
 - Marcegaglia Carbon Steel, Mantova, Italia.
- (7) Su richiesta di Eurofer il 3 maggio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Detta audizione si è svolta nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. Una delle questioni sollevate riguardava l'eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
- (8) Su richiesta degli importatori i servizi della Commissione hanno anche tenuto due audizioni sulla questione della riscossione retroattiva del dazio antidumping.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva riscuotere un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di PALF («la comunicazione supplementare»). A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito alla comunicazione supplementare. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
- (10) In seguito alla comunicazione supplementare alcune parti hanno presentato osservazioni. Il 15 giugno 2016 un gruppo di importatori ha avuto un'udienza con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Successivamente a tale udienza una parte interessata ha presentato osservazioni.

B. RISCOSSIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

1. Principi generali per la registrazione e la riscossione retroattiva di dazi antidumping

- (11) Nella comunicazione «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» ⁽¹⁾ la Commissione assicura al settore un rimedio effettivo molto prima dell'istituzione di misure provvisorie; a tal fine si registrano le importazioni prima di adottare misure provvisorie, il che consente alla Commissione di applicare retroattivamente

⁽¹⁾ COM(2016) 155 final, del 16 marzo 2016.

i dazi antidumping definitivi tre mesi prima dell'adozione delle misure provvisorie, se sussistono i presupposti giuridici del caso. Detti presupposti giuridici sono fissati nell'articolo 10, paragrafo 4, e nell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che sono basati sugli articoli 10.6 e 10.7 dell'accordo antidumping dell'OMC («WTO ADA», World Trade Organisation Anti-dumping Agreement).

- (12) Tali presupposti giuridici stabiliscono un meccanismo in due fasi per impedire che l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare risulti compromesso.
- (13) Poiché si tratta del primo caso in cui si riscontra che sussistono le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi antidumping la Commissione ritiene necessario illustrare in dettaglio la metodologia applicata per giungere a tale conclusione.
- (14) Il primo passo, basato sull'idea di impedire che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, è la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e dell'articolo 10.7 del WTO ADA, il quale prevede anche si notificchi alle parti interessate, in particolare agli importatori, che esiste la possibilità della riscossione retroattiva dei dazi nel caso in cui le condizioni sostanziali vengano soddisfatte. Laddove la prevenzione non sia sufficiente a conservare l'effetto riparatore dei dazi definitivi, il secondo passo è la riscossione retroattiva dei dazi antidumping per i prodotti messi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base e dell'articolo 10.6 del WTO ADA.
- (15) Ciascuna di queste due misure può essere adottata soltanto laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e all'articolo 10.6 del WTO ADA.
- (16) La Commissione ritiene opportuno definire il modo in cui interpreta e applica le condizioni «ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» e «possibilità di compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo», di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base per decidere in merito all'istituzione retroattiva di dazi antidumping.
- (17) La seconda delle due condizioni alternative di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sarà sempre soddisfatta nel momento in cui l'apertura del procedimento sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non è pertanto necessario fornire ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.
- (18) L'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base dispone quanto segue:
- «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.»
- (19) Secondo l'interpretazione datane dalla Commissione l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base fissa due condizioni che devono essere soddisfatte perché la Commissione possa riscuotere retroattivamente il dazio antidumping definitivo [in aggiunta alle condizioni stabilite nell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, e nell'articolo 10, paragrafo 4, parte introduttiva, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base]. Le due condizioni sono le seguenti:
- a) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni; e
- b) detto ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

1.1. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (20) Per poter determinare se vi sia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni occorre procedere ad un confronto statistico ⁽¹⁾. A tale riguardo è necessario stabilire quale periodi di tempo devono essere confrontati.

1.1.1. Periodi da confrontare

- (21) Da un lato il regolamento di base fa riferimento al livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta; dall'altro lato le parole «ulteriore» e «oltre» implicano che il livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta andrebbe confrontato con il livello delle importazioni successive al periodo dell'inchiesta.
- (22) Nel contempo il periodo da confrontare con il periodo dell'inchiesta non può cominciare prima che venga soddisfatta una delle due condizioni alternative stabilite dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base. Nel caso in cui gli importatori vengano a conoscenza dell'eventualità di un dumping unicamente per mezzo della pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il momento della pubblicazione dovrebbe essere considerato l'inizio del secondo periodo.
- (23) L'analisi complessiva mira a valutare se sussistano le condizioni per applicare il dazio prima della data di applicazione delle misure provvisorie. Di conseguenza il secondo periodo dovrebbe terminare con l'istituzione delle misure provvisorie, momento in cui cessa di applicarsi la registrazione delle importazioni ⁽²⁾.
- (24) Le statistiche sulle importazioni sono disponibili unicamente su base mensile. La Commissione pertanto utilizzerrebbe per l'ultimo periodo i dati dell'intero mese di calendario successivo alla pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, che rappresenta il momento in cui gli importatori vengono informati della situazione. Se la fonte dell'informazione è un evento diverso, ad esempio precedenti di pratiche di dumping per un periodo prolungato, il mese cui fare riferimento sarebbe quello successivo all'evento che dà luogo all'informazione, ma non precedente all'intero primo mese successivo al periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda il punto finale la Commissione stabilisce due valori: uno che comprende il mese in cui cominciano le misure provvisorie e uno che lo esclude.
- (25) La Commissione di norma stabilisce un livello medio mensile delle importazioni per l'intero periodo dell'inchiesta, che in linea di principio ha una durata di 12 mesi, e un livello medio mensile delle importazioni rilevate tra il momento di acquisizione dell'informazione e l'istituzione delle misure provvisorie. I punti di inizio e fine per il calcolo di quest'ultima media sono stabiliti come illustrato nel paragrafo precedente.
- (26) La Commissione stabilisce inoltre l'evoluzione delle importazioni in termini assoluti, la loro incidenza sull'evoluzione delle scorte del prodotto e sulle quote di mercato e il consumo del prodotto durante il periodo in esame.

1.1.2. Quando un aumento è da considerarsi sostanziale

- (27) Tale giudizio dovrebbe essere basato su una valutazione caso per caso. Oltre a effettuare un confronto tra medie ponderate mensili la Commissione terrà altresì conto di tutte le altre considerazioni del caso, in particolare l'andamento del consumo complessivo del prodotto in esame nell'Unione, l'evoluzione delle scorte e l'evoluzione delle quote di mercato. Di conseguenza l'analisi dovrebbe essere duplice, in termini assoluti e relativi. Un confronto tra le suddette due medie mensili è pertanto un elemento importante ma non necessariamente decisivo per determinare se l'ulteriore aumento delle importazioni sia «sostanziale».

1.1.3. Ragioni alla base di questo approccio

- (28) Le importazioni che entrano nell'Unione prima della registrazione non possono in alcun caso essere soggette a dazi antidumping. Esse sono però pertinenti per determinare se sia o meno probabile che le importazioni che entrano nell'Unione dopo la registrazione compromettano l'effetto riparatore dei dazi, per il motivo descritto qui

⁽¹⁾ Relazione del panel, «US — Hot-Rolled Steel», paragrafo 7.166.

⁽²⁾ La registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è un'altra condizione necessaria per riscuotere retroattivamente il dazio definitivo.

di seguito. A causa tra l'altro dell'esistenza delle scorte, l'effetto riparatore dei dazi (vale a dire un aumento del prezzo dei prodotti importati a causa di un aumento dei prezzi o del dazio) non è mai immediato ma si produce solo dopo che le scorte sono state vendute. Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni prima della registrazione comporta di norma un sostanziale aumento delle scorte. Ciò significa che l'effetto riparatore dei dazi è ulteriormente ritardato rispetto ad una situazione di scorte normali. Eventuali ulteriori importazioni effettuate nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie, che andrebbero ad aggiungersi alle scorte che superano ampiamente il livello normale, ritarderebbero ulteriormente l'effetto riparatore.

1.2. È probabile che l'aumento delle importazioni comprometta gravemente l'effetto riparatore dei dazi

- (29) Il secondo passo consiste nel determinare se tale aumento sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio definitivo da applicare. L'uso del condizionale «potrebbe» nell'articolo indica che si tratta di un'analisi di natura prospettica. Si tratterà dunque sempre di un'analisi caso per caso, il cui esito dipenderà dalle circostanze concrete di ciascuno dei casi nei quali è stata disposta la registrazione delle importazioni al fine di istituire dazi con effetto retroattivo.
- (30) Tale analisi dovrebbe tener conto, tra l'altro, dell'effetto delle importazioni entrate nell'Unione nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie. Nel caso di assenza o di quantità insignificanti di importazioni la registrazione è risultata sufficiente a evitare ulteriori danni all'industria dell'Unione, cosicché non vi è di norma alcuna giustificazione per compiere il secondo passo, vale a dire l'istituzione retroattiva.
- (31) Nel valutare se l'effetto delle importazioni che sono entrate nell'Unione tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi, la Commissione analizza in particolare i seguenti fattori:
- a) il volume di tali importazioni;
 - b) la tempistica di tali importazioni;
 - c) i prezzi di tali importazioni;
 - d) qualsiasi altra circostanza pertinente. La Commissione esaminerà tra l'altro i punti seguenti:
 - i) le scorte del prodotto importato prima della registrazione;
 - ii) l'andamento dei prezzi del prodotto importato dal momento in cui gli importatori vengono informati al momento in cui vengono prese misure provvisorie;
 - iii) le modifiche alla configurazione degli scambi che indicano tentativi di eludere la registrazione.

1.3. Valutazione cumulativa

- (32) In inchieste che interessano più di un paese la decisione di esaminare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell'analisi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dipenderà dalla decisione della Commissione di esaminare tali importazioni cumulativamente o meno nell'inchiesta antidumping di base.

2. Applicazione nel caso di specie

- (33) La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 12 dicembre 2015 e la data di istituzione delle misure antidumping provvisorie, vale a dire il 12 febbraio 2016. Durante detto periodo le importazioni dai paesi interessati sono ammontate a circa 165 000 tonnellate.
- (34) Come affermato nel considerando 5, le informazioni sono state fornite dal denunciante, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Le loro importazioni rappresentano il 46 % delle importazioni totali dai paesi interessati durante il periodo per il quale sono stati raccolti i dati, vale a dire dall'aprile 2015 al gennaio 2016.

- (35) Al fine di decidere se la riscossione retroattiva dei dazi fosse giustificata la Commissione ha valutato i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (36) Per quanto riguarda la registrazione delle importazioni e l'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping sono state presentate osservazioni che sono analizzate nel seguito.

2.1. *Precedenti di dumping e informazione dell'importatore relativamente al dumping o al pregiudizio*

- (37) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base un intervento è giustificato se si sono avute «pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso di specie la Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato a partire dalla data di apertura dell'inchiesta, per le ragioni illustrate nel considerando 17 e le ragioni seguenti.
- (38) Un importatore ha affermato che gli elementi di prova *prima facie* dell'esistenza di pratiche di dumping nella denuncia non erano sufficienti a dimostrare che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Tale importatore ha osservato in particolare in primo luogo che la denuncia non costituisce di per sé una prova certa del fatto che le pratiche di dumping abbiano effettivamente avuto luogo. In secondo luogo, ammettendo che gli elementi di prova contenuti nella denuncia siano sufficienti a concludere che gli importatori avrebbero dovuto essere informati dell'esistenza del dumping, l'istituzione retroattiva dei dazi sarebbe possibile in ogni singola inchiesta. Infine ha affermato che la denuncia di Eurofer secondo la quale l'esistenza del dumping non poteva essere ignorata dagli importatori per via dei prezzi estremamente bassi delle importazioni cinesi e russe è fuorviante, in quanto tali presunti prezzi bassi non sono sufficienti a dimostrare che le importazioni fossero oggetto di dumping.
- (39) Un'altra parte interessata ha osservato che Eurofer non ha fornito comunicati stampa o altre informazioni disponibili al pubblico e accessibili agli importatori di PALF dell'Unione che si riferissero a pratiche di dumping dei produttori cinesi per specifici prodotti PALF. Detta parte ha sottolineato che i comunicati stampa forniti si riferivano all'acciaio in generale e non specificamente a PALF. Inoltre i comunicati stampa indiani e americani forniti da Eurofer erano irrilevanti in relazione all'informazione degli importatori dell'Unione.
- (40) Innanzitutto è importante sottolineare che l'informazione degli importatori di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base si riferisce alla portata del dumping e al pregiudizio presunto o accertato (sottolineatura aggiunta). La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunto sulla base di elementi oggettivi: non solo attraverso la versione non riservata della denuncia, ma anche attraverso l'avviso di apertura del presente procedimento, entrambi disponibili e notificati, al momento dell'apertura, a tutte le parti interessate note, compresi gli importatori, gli utenti e le loro associazioni rappresentative. Le parti interessate hanno inoltre avuto pieno accesso alla versione non riservata della richiesta di registrazione presentata da Eurofer, che era già stata annunciata nella denuncia stessa. L'inchiesta è stata avviata perché si è ritenuto che dagli elementi di prova *prima facie* nella denuncia risultasse sufficientemente dimostrato che le importazioni dai paesi interessati erano state probabilmente oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Tali elementi di prova coprono il periodo dall'ottobre 2013 al settembre 2014, cioè un periodo di tempo prolungato. Inoltre è stato constatato in via provvisoria e confermato in via definitiva che il dumping ha avuto luogo anche nel periodo dell'inchiesta del procedimento, ossia dall'aprile 2014 al marzo 2015. Si conferma pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati del dumping e del pregiudizio presunto a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (41) È altresì importante rilevare che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping è consentita solo su importazioni soggette a registrazione e solo nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. È pertanto errato sostenere che l'istituzione retroattiva dei dazi sia possibile «in ogni singola inchiesta». Per quanto riguarda la presunta irrilevanza dei comunicati stampa forniti da Eurofer, la Commissione riconosce che tali articoli non riguardano specificamente PALF ma forniscono un'indicazione affidabile circa la politica dei prezzi dei produttori esportatori di acciaio nei paesi interessati. I comunicati stampa devono inoltre essere valutati alla luce degli altri elementi oggettivi illustrati nei precedenti considerando.
- (42) Le argomentazioni attinenti alla questione dell'informazione degli importatori sono pertanto respinte.

- (43) Nel rispondere alla comunicazione delle conclusioni alcuni importatori hanno sostenuto che la consapevolezza dell'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio vada vista alla luce del fatto che la retroattività è una «misura eccezionale», il che fissa norme rigorose per l'autorità incaricata dell'inchiesta, e/o che l'approccio proposto in materia di «informazione degli importatori» per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, è eccessivamente ampio. Essi concludono quindi che l'avviso di apertura non sia sufficiente ad informare gli importatori dell'esistenza del dumping o del pregiudizio e della loro portata. Tuttavia l'avviso di apertura, che ha avuto ampia copertura nella stampa specializzata nel commercio dell'acciaio, e la versione consultabile della denuncia, inviata a importatori e/o utenti noti e messa a disposizione di tutte le parti interessate sin dal primo giorno dell'inchiesta, congiuntamente illustravano con chiarezza (in grande dettaglio) la metodologia applicata e la fonte delle informazioni utilizzate, e indicavano livelli elevati di dumping e di pregiudizio a carico di RPC e Russia. L'entità del dumping era in tale occasione comunicata in termini di percentuale del prezzo cif all'importazione. Nei considerando da 5 a 11 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione rammenta inoltre a tutte le parti interessate di disporre di elementi di prova sufficienti in merito alla pratiche di dumping relativamente alla loro portata e al pregiudizio presunto o accertato. La Commissione conclude pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunti o accertati. Il fatto che non tutte le inchieste sfocino in misure antidumping non significa che gli elementi di prova *prima facie* del dumping e del pregiudizio non siano stati messi a disposizione degli importatori. La Commissione ritiene quindi che siano state rispettate le norme applicabili in materia.
- (44) I produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la conclusione raggiunta dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sicuramente non rispetta la norma fissata dall'articolo 10.6, punto i) dell'accordo antidumping dell'OMC il quale stabilisce che l'importatore avrebbe dovuto essere informato del fatto che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio. Si è inoltre affermato che secondo l'interpretazione della Commissione la condizione relativa «all'informazione» sussiste ogni volta che viene pubblicato un avviso di apertura, il che è inaccettabile. Si è altresì sostenuto che la valutazione del dumping è un processo complesso che comporta l'accesso a segreti commerciali che non possono essere divulgati.
- (45) Occorre in primo luogo ricordare che ciascun membro dell'OMC ha il diritto di stabilire le proprie pratiche e procedure antidumping in base alle proprie circostanze, purché esse non violino le norme dell'OMC. La Commissione ritiene di disporre di norme molto rigorose per l'apertura delle inchieste; inoltre, come indicato nel considerando 43, è stata realizzata un'analisi molto dettagliata del dumping e del pregiudizio sulla base degli elementi di prova disponibili. Tale analisi è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate. I dati raccolti comprendono i prezzi all'esportazione e sul mercato interno praticati da specifiche società, che gli importatori avrebbero potuto confrontare facilmente con i prezzi applicati agli acquisti dai paesi interessati per determinare se tali prezzi fossero oggetto di dumping e in quale misura. Si osserva inoltre che, come indicato nel considerando 5, alcune delle risposte sono state ricevute da importatori collegati che avevano accesso alle informazioni pertinenti relative ai prezzi sul mercato interno e all'esportazione. Va altresì osservato che le norme dell'OMC non prevedono che gli importatori debbano essere in grado di effettuare un calcolo dettagliato del dumping ma piuttosto che debbano essere a conoscenza della sua portata. Inoltre sono stati resi disponibili anche l'analisi dei vari indicatori di pregiudizio e i calcoli dettagliati relativi alle sottoquotazioni (*undercutting*) e alle vendite sottocosto (*underselling*), dai quali risultava che le importazioni oggetto di dumping avrebbero causato un pregiudizio.
- (46) Un importatore ha inoltre sostenuto che i suoi fornitori gli avevano assicurato di non esercitare pratiche di dumping, senza tuttavia fornire prove a riguardo. L'argomentazione va quindi respinta.
- (47) I produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione relativa all'esistenza del dumping e hanno dichiarato che gli importatori sono venuti a conoscenza dell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e della portata del dumping soltanto il 12 febbraio 2016. A questo proposito va rilevato che le informazioni del fascicolo di cui sopra, vale a dire l'avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia che è stata inviata o messa a disposizione degli importatori, fornivano una chiara indicazione della portata del dumping, e che l'istituzione di misure provvisorie non ha fatto che confermare tali informazioni. L'argomentazione va quindi respinta.
- (48) La Commissione conferma pertanto che in questo caso specifico gli importatori disponevano di chiare prove delle pratiche di dumping pregiudizievoli attuate dagli esportatori cinesi e russi.

2.2. *Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo*

- (49) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base è necessario che «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta» vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni».

2.2.1. Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (50) In base ai dati Eurostat ⁽¹⁾ (al momento della valutazione disponibili fino al marzo 2016 compreso), il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 118 912 tonnellate. Il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati nel periodo compreso tra l'intero primo mese dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e l'intero ultimo mese precedente all'istituzione delle misure provvisorie (giugno 2015 — gennaio 2016) è stato pari a 162 457 tonnellate, ossia il 37 % in più rispetto al periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo il volume complessivo delle importazioni è stato di 1 299 658 tonnellate, di cui 721 386 tonnellate dalla RPC e 578 272 tonnellate dalla Russia. Se il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si confrontano separatamente si rileva un aumento dei volumi medi mensili delle importazioni del 48 % e del 25 % per la RPC e la Russia rispettivamente.
- (51) Se si considera il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura e il mese in cui sono state prese le misure provvisorie incluso (giugno 2015 — febbraio 2016) il volume medio mensile delle importazioni è di 150 673 tonnellate, ossia il 27 % superiore alla media mensile durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i volumi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si registra un aumento del 34 % e del 19 % rispettivamente.
- (52) Le importazioni dei 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura (dal giugno 2015 al gennaio 2016) hanno rappresentato il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Nel complesso le informazioni così ottenute mostrano, per tali importatori e/o utenti che hanno collaborato, un incremento del 22 % delle scorte del prodotto in esame alla fine del 2015 rispetto alla fine del 2014. Ciò non solo corrobora la constatazione di un forte incremento delle importazioni basata sulle statistiche, ma suggerisce anche un accumulo delle scorte.
- (53) Entrambe le analisi dimostrano che si è effettivamente verificato un sostanziale aumento del volume delle importazioni successivamente all'apertura.
- (54) Diversi produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione secondo cui l'aumento delle importazioni è stato sostanziale, facendo riferimento ad «analisti e operatori di primo piano» che sostengono che l'aumento del volume delle importazioni debba essere realmente imponente. A tale riguardo va notato in primo luogo che la letteratura cui è stato fatto riferimento non costituisce una normativa vincolante e non fornisce orientamenti specifici in merito alle quantità da considerarsi sostanziali o imponenti, la cui definizione dipende comunque da un'analisi caso per caso.
- (55) Su tale base la Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni può essere considerato sostanziale e l'argomentazione è respinta.
- (56) Diversi produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la Commissione, nel valutare la richiesta di registrazione di Eurofer, non abbia tenuto debitamente conto dell'effetto temporaneo delle sanzioni dell'Unione sugli scambi commerciali con la Russia. A questo proposito al prodotto in esame non si applicavano sanzioni né al momento della registrazione né durante o dopo il periodo dell'inchiesta, fino all'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (57) I produttori esportatori russi sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni dichiarando che nonostante l'assenza di «sanzioni» sul prodotto in esame esso aveva subito un «effetto ricaduta» causato da una generale riluttanza degli acquirenti dell'Unione ad acquistare merci dalla Russia. Questa argomentazione non risulta suffragata da prove. È inoltre evidente che l'andamento delle importazioni del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta è stato condizionato da questioni relative al presente procedimento piuttosto che da presunti «effetti ricaduta» risultanti dall'applicazione di sanzioni ad altri prodotti. Le merci soggette a sanzioni sono state chiaramente specificate e non si può pertanto concludere che le sanzioni abbiano avuto ripercussioni di rilievo sulle ampie oscillazioni registrate nell'andamento del volume successivamente al periodo dell'inchiesta.
- (58) Gli stessi produttori esportatori russi e le autorità russe hanno inoltre sostenuto che nella valutazione concernente l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni le argomentazioni di Eurofer erano basate su confronti tra periodi di tempo selezionati arbitrariamente. Un'altra parte interessata ha sostenuto che a causa dell'estrema volatilità del volume delle importazioni di PALF da un mese all'altro la scelta di un periodo determinato qualsiasi rispetto a un altro può produrre risultati estremamente diversi. In altri termini i dati contenuti nella richiesta di Eurofer non rifletterebero l'esistenza di un «sostanziale aumento delle importazioni».

⁽¹⁾ Come è stato fatto per stabilire il consumo dell'Unione nella fase provvisoria [cfr. considerando 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181], i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione per stabilire i volumi delle importazioni, in quanto il prodotto in esame rientra principalmente in codici NC completi.

- (59) I periodi scelti per il confronto nella denuncia che ha dato luogo alla registrazione coprivano considerevoli intervalli di tempo successivi al periodo dell'inchiesta e ad esso sovrapposti. Diverse parti interessate hanno inoltre suggerito altri periodi per l'analisi comparativa sull'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, e tutti hanno portato alla stessa conclusione (un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al volume delle importazioni registrato durante il periodo dell'inchiesta). L'argomentazione è pertanto respinta.
- (60) Diversi produttori esportatori russi hanno sostenuto che non vi sia stato alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni presentando dati ad essi pertinenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016. Per la Commissione non è chiaro il motivo per cui siano stati presentati dati relativi soltanto ad alcuni produttori esportatori russi e non alle importazioni dalla Russia nel suo complesso.
- (61) È vero che i dati statistici di cui al considerando 50 registrano un minor numero di importazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, ossia successivamente alla registrazione delle importazioni e, per parte di febbraio e marzo, le misure provvisorie erano in vigore. A tale riguardo è opportuno rilevare quanto segue. In primo luogo, come indicato nel considerando 9 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione ha esaminato la richiesta di registrazione sulla base dell'analisi di un periodo fino al settembre 2015 compreso. Tale analisi ha dimostrato che si è verificato, tra l'altro e *prima facie*, un significativo aumento del livello delle importazioni anche dopo l'apertura, il che avrebbe gravemente compromesso l'effetto riparatore del dazio antidumping (cfr. il considerando 5 del regolamento relativo alla registrazione). Il notevole aumento in base al quale le importazioni sono state registrate riguarda pertanto solo in parte le stesse importazioni in base alle quali la Commissione determina la necessità della riscossione retroattiva del dazio. Quest'ultimo periodo, come si è detto, è il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura, vale a dire giugno 2015, e l'intero ultimo mese prima dell'istituzione delle misure provvisorie, ossia gennaio 2016, o il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie, vale a dire febbraio 2016, incluso. Anche nel corso di questo periodo molto più lungo si registra ancora una volta un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al periodo dell'inchiesta. Il fatto che i volumi delle importazioni dai paesi interessati fossero relativamente bassi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 non modifica tale conclusione.
- (62) In secondo luogo, il volume di gran lunga più alto delle importazioni dai paesi interessati è stato registrato nell'ottobre 2015, vale a dire successivamente al periodo di analisi per la registrazione, e nel novembre 2015 si sono ancora registrati volumi delle importazioni molto elevati rispetto al periodo dell'inchiesta. Il livello relativamente modesto delle importazioni dopo la registrazione cui fa riferimento il produttore esportatore dovrebbe quindi essere valutato in relazione a tale picco verificatosi proprio prima della registrazione, spiegabile solo con l'imminenza della registrazione stessa. È probabile che se non fosse stata richiesta e disposta alcuna registrazione si sarebbe osservato un volume di importazioni dello stesso ordine di grandezza, ma l'aumento mensile medio sarebbe stato più uniforme, senza l'improvviso picco osservato nei mesi di ottobre e novembre 2015. Nella sua analisi volta a verificare se sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) la Commissione non può ignorare il forte aumento delle importazioni nel periodo successivo al periodo dell'analisi per la registrazione delle importazioni, ma precedente all'effettiva registrazione.
- (63) Una parte interessata ha sostenuto che nonostante il confronto tra i dati relativi alle importazioni tra maggio 2014 e settembre 2014 e tra maggio 2015 e settembre 2015 mostri in effetti un aumento delle importazioni in termini assoluti, Eurofer non ha tenuto conto della natura ciclica delle importazioni del prodotto in esame e dell'andamento del consumo dell'Unione. Tale argomentazione non è corroborata da prove sostanziali. È corretto affermare che il prodotto in esame segue in una certa misura la congiuntura economica, potenzialmente variabile. Ciò non implica tuttavia che le importazioni di PALF seguono un andamento ciclico. L'argomentazione è respinta.
- (64) Va inoltre aggiunto che per quanto riguarda l'andamento del consumo dell'Unione, quale spiegato nei considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, il consumo vincolato è aumentato del 4 % mentre il consumo sul mercato libero è diminuito del 9 %. Poiché le importazioni del prodotto in esame sono in concorrenza sul mercato libero, la Commissione non riesce a comprendere tale argomentazione.
- (65) Anche l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA) è in disaccordo con i periodi scelti da Eurofer. La CISA ha affermato che dal momento della conferma dell'ordine servono almeno quattro o cinque mesi perché abbiano effettivamente luogo importazioni di prodotti siderurgici originari della RPC. Di conseguenza il prodotto in esame importato durante il periodo maggio-settembre 2015 è relativo a contratti conclusi prima dell'apertura del caso.
- (66) A termini del regolamento di base l'ulteriore e sostanziale aumento si verifica in aggiunta al pregiudizio causato dal livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La valutazione di tale questione si basa pertanto su un periodo rappresentativo compreso tra apertura e istituzione di misure provvisorie e periodo dell'inchiesta. La

constatazione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il periodo maggio — settembre 2015 è addirittura rafforzata dall'argomentazione della CISA, in quanto nonostante il ritardo causato dai contratti in corso si è comunque verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il suddetto periodo. L'argomentazione è pertanto respinta.

- (67) Diverse parti interessate hanno inoltre osservato che i PALF non costituiscono un prodotto di cui si accumulano scorte, ma un prodotto fabbricato su ordinazione.
- (68) Il prodotto in esame in effetti non è generalmente immagazzinato per lunghi periodi per via delle sue caratteristiche. Determinate condizioni meteorologiche potrebbero ad esempio avere effetti negativi sulla sua qualità. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni che provino che non si sia verificato un accumulo delle scorte in seguito all'apertura del procedimento. Va sottolineato che l'accumulo delle scorte spesso non è una pratica abituale e ha luogo quando si verificano particolari circostanze e/o aspettative del mercato, ad esempio per quanto riguarda i prezzi futuri del prodotto in questione. Il fatto che un prodotto non venga *solitamente* immagazzinato non significa che non possano avere luogo accumuli di scorte quando tali circostanze e aspettative entrano in gioco. In base ai dati forniti dagli importatori e/o dagli utenti indipendenti e collegati dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stato appurato che le scorte alla fine del 2015 erano superiori del 22 % a quelle della fine del 2014. In assenza di elementi di prova contro la conclusione che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni potrebbe indicare un accumulo delle scorte, l'argomentazione è respinta.
- (69) Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno ribadito che il prodotto in esame normalmente non viene accumulato ma acquistato su ordinazione. In primo luogo, i prodotti PALF non sono esclusivamente fabbricati su ordinazione, e anche nel caso delle varietà fabbricate soprattutto su ordinazione ciò non impedisce agli importatori e/o agli utenti di anticipare futuri aumenti di prezzo acquistandone grandi quantità per poter accumulare scorte. L'apertura della presente inchiesta ha inoltre prodotto ripercussioni sull'andamento delle importazioni, il che, secondo gli elementi di prova, ha causato un aumento sostanziale dell'accumulo delle scorte delle varietà standard generalmente importate. Si ricorda altresì che i 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura rappresentavano solo il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Alla luce del fatto che gli importatori e/o gli utenti che rappresentavano oltre la metà delle importazioni non hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste, e tenuto conto dell'elevato volume delle importazioni che sono entrate nell'Unione nei mesi successivi all'apertura, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova per concludere che si è effettivamente verificato un sostanziale accumulo di scorte e che le informazioni ottenute e utilizzate hanno dato luogo a una stima piuttosto prudente del livello di tale accumulo.
- (70) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni successivamente al periodo dell'inchiesta.
- (71) Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno sostenuto che esisteva una consolidata prassi della Commissione per confrontare le importazioni effettuate nel periodo dell'inchiesta e le importazioni effettuate nel periodo di registrazione, il che significherebbe che non vi è stato alcun aumento delle importazioni. Le stesse parti hanno affermato che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per tale presunto cambiamento della prassi.
- (72) In primo luogo la Commissione rileva che essa non è vincolata da prassi precedenti (se tali prassi esistessero, *quod non*, cfr. considerando seguente) ma dalle norme obiettive stabilite dai trattati e dal diritto derivato. In ogni caso la Commissione può in qualsiasi momento, per esempio considerate specifiche circostanze verificatisi durante l'inchiesta, affinare o modificare la propria analisi di conseguenza, a condizione di addurre sufficienti ragioni per farlo. Nel documento di comunicazione generale la Commissione illustra in maniera esauriente le ragioni economiche, legali e strategiche alla base dell'approccio adottato nel caso di specie (cfr. considerando da 11 a 32).
- (73) Ad ogni modo l'importatore ha potuto altresì citare soltanto due casi precedenti (*pannelli solari* e *prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo*) quali presunte prove di tale prassi, e in nessuno dei due casi sono stati imposti dazi retroattivamente. Date le circostanze non si può quindi parlare di prassi consolidata. Contrariamente a quanto affermato dalle stesse parti interessate, inoltre, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione⁽¹⁾ essa ha analizzato i periodi successivi all'apertura dell'inchiesta per valutare se il dazio antidumping andasse riscosso retroattivamente. In tali casi l'intero insieme delle circostanze non era comparabile alle circostanze del caso di specie. Benché ad esempio il livello delle importazioni nel periodo della registrazione sia risultato su base media mensile più basso rispetto al periodo successivo all'apertura dell'inchiesta, il livello in

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

termini assoluti è sempre stato molto significativo nel caso in esame. Tenendo presente che questo è il primo caso in cui la Commissione conclude che, alla luce dei fatti del caso in esame, i dazi andrebbero riscossi retroattivamente, i principi esposti nei considerando da 11 a 32 sono stati rigorosamente rispettati nella presente inchiesta. La Commissione pertanto non ha soltanto analizzato il livello delle importazioni nel periodo della registrazione, ma ha anche preso in considerazione le importazioni effettuate nel periodo tra l'apertura e la registrazione. Ciò è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base che, come spiegato nei considerando da 21 a 25, dà mandato alla Commissione di analizzare il periodo successivo a quello dell'inchiesta che, da quanto ci risulta, va dall'apertura di un'inchiesta fino al momento in cui la registrazione non è più valida. Il periodo di analisi così istituito nel pieno rispetto della legge ha consentito una valutazione completa dell'aumento delle importazioni, del loro conseguente impatto e della loro capacità di compromettere gli effetti riparatori delle misure.

- (74) Nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni i produttori esportatori russi e il ministero per lo sviluppo economico della Federazione russa hanno contestato l'approccio della Commissione di una valutazione cumulativa (delle importazioni cinesi e russe) al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il regolamento di base tuttavia non vieta un'interpretazione cumulativa dell'articolo 10, paragrafo 4, e le condizioni necessarie per il cumulo si applicano chiaramente nel caso di specie. All'occorrenza è stata inoltre effettuata un'analisi separata delle importazioni cinesi e russe, e anch'essa ha portato alla conclusione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni (cfr. considerando 50) e non ha dimostrato la necessità di un approccio diverso per la Federazione russa. L'argomentazione è pertanto respinta.

2.2.2. Compromissione dell'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo

2.2.2.1. Volumi e quote di mercato

- (75) Al fine di valutare le conseguenze del sostanziale aumento delle importazioni sull'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo sono stati inviati questionari sulle vendite successive al periodo dell'inchiesta a Eurofer e ai 5 produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il periodo per il quale sono stati richiesti i dati andava dall'aprile 2015 al gennaio 2016 (ossia il periodo più prossimo al momento dell'invio del questionario).
- (76) Le informazioni ricevute dimostrano che il consumo dell'Unione nel mercato libero in detto periodo è aumentato del 14 %, mentre i volumi delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione sono rimasti piuttosto stabili, registrando solo un lieve aumento del 3 %. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è ulteriormente diminuita di 7 punti percentuali (dal 71 % al 64 %). Questo è un chiaro segno di un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (77) In termini di volume è opportuno precisare che le importazioni nel periodo della registrazione sono state incluse nella valutazione relativa a «un ulteriore aumento delle importazioni» e che le importazioni nel solo periodo della registrazione sono diminuite rispetto ai livelli del periodo precedente, ma rappresentavano ancora volumi sostanziali.
- (78) Varie parti hanno sostenuto che il calo delle importazioni nel periodo della registrazione dimostra che la registrazione ha avuto effetto. L'elevato livello di importazioni durante tale periodo (circa 165 000 tonnellate) tuttavia dimostra chiaramente che gli importatori e/o gli utenti non sono stati dissuasi dalla registrazione e, come spiegato di seguito, la riscossione retroattiva dei dazi si rivela necessaria per non compromettere gli effetti riparatori delle misure.

2.2.2.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)

- (79) Confrontando il prezzo all'importazione medio mensile a partire dai dati Eurostat è accertato che durante gli 11 mesi successivi alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi medi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia sono diminuiti rispettivamente del 13 % e del 12 % rispetto ai prezzi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta.

- (80) È vero che nello stesso periodo anche i prezzi delle materie prime sono diminuiti, ma l'analisi dimostra che il calo dei prezzi delle materie prime non può giustificare una riduzione dei prezzi di vendita superiore al 4 %. Il fatto che detti prezzi all'importazione significativamente più bassi compromettano l'effetto riparatore del dazio antidumping è illustrato da un confronto generale tra il prezzo medio all'importazione dai paesi interessati e il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione durante e dopo il periodo dell'inchiesta. Tale confronto dimostra una sottoquotazione del 7 % durante il periodo dell'inchiesta che sale al 14 % successivamente a detto periodo.
- (81) I prezzi all'importazione nel periodo di registrazione hanno inoltre continuato a diminuire più di quelli praticati dai produttori dell'Unione. Il prezzo medio all'importazione in tale periodo ⁽¹⁾ era di 408 EUR per la Cina (inferiore del 19 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 6 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione ⁽²⁾) e di 371 EUR per la Russia (inferiore del 24 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 15 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Per questi due paesi congiuntamente il prezzo medio all'importazione durante la registrazione è stato pari a 386 EUR (inferiore del 22 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e dell'11 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Di conseguenza la sottoquotazione nel periodo della registrazione è ulteriormente aumentata raggiungendo in media quasi il 20 %.
- (82) In considerazione di quanto precede la Commissione conclude che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, e l'ulteriore calo dei prezzi medi potrebbero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.

2.2.2.3. Accumulo di scorte

- (83) Come indicato nel considerando 52 la Commissione ha trovato prove di accumulo di scorte dopo l'apertura dell'inchiesta. Considerata la probabilità che i prodotti le cui scorte vengono accumulate finiscano per entrare nel mercato dell'Unione, la Commissione ritiene che tale accumulo costituisca un'ulteriore indicazione che le importazioni che hanno luogo dopo la registrazione compromettono l'effetto riparatore dei dazi.
- (84) Alcune parti interessate hanno contestato la conclusione relativa all'accumulo di scorte sostenendo che non fosse suffragata da elementi di prova. È tuttavia evidente che le importazioni effettuate nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentate in maniera sostanziale rispetto a quelle effettuate precedentemente all'apertura e che gli importatori e/o gli utenti che hanno collaborato hanno segnalato aumenti delle scorte. Il mercato dei prodotti laminati a freddo è inoltre caratterizzato da importazioni effettuate sia dai commercianti che dagli utenti finali. Nonostante i prezzi stessero diminuendo nei mesi successivi all'apertura della presente inchiesta, commercianti e utenti erano motivati ad aumentare il livello medio mensile delle importazioni e delle scorte, il che si è verificato. Di conseguenza è evidente che ha avuto luogo un accumulo delle scorte.
- (85) Un gruppo di importatori ha sostenuto di aver fornito prove del fatto che il livello delle proprie scorte avesse mostrato una tendenza al ribasso e che gli acquisti nel periodo successivo all'apertura non erano volti a un accumulo delle scorte. La stessa parte interessata ha sostenuto che i periodi scelti per confrontare il livello delle scorte non erano appropriati in quanto alla fine del 2014 le scorte erano innaturalmente basse in seguito alla riluttanza delle banche a finanziarle. Ha infine affermato che la Commissione non ha dimostrato che le merci interessate sono ancora in giacenza e ha indicato che si aspettava che il materiale acquistato nel periodo della registrazione sarebbe stato venduto prima dell'istituzione di misure provvisorie. A questo proposito si fa in primo luogo rilevare che la valutazione riguardante il livello delle scorte può risultare differenziata a seconda delle società importatrici del prodotto in esame. La valutazione della Commissione non può tuttavia essere limitata alle singole società e le informazioni contenute nel fascicolo, comprese quelle relative a questo gruppo di importatori, dimostrano che si è verificato un incremento del 22 %. In secondo luogo va rilevato che questa affermazione non è suffragata da elementi di prova per quanto riguarda le banche o i volumi delle scorte. Qualora l'argomentazione relativa alla disponibilità finanziaria fosse ancora vera la Commissione si chiede in che modo gli importatori avrebbero potuto finanziare il significativo aumento delle importazioni che si è verificato successivamente all'apertura dell'inchiesta. Per questi motivi le argomentazioni vanno respinte.

2.2.2.4. Conclusione

- (86) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che l'aumento sostanziale delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta ha gravemente compromesso gli effetti riparatori del dazio antidumping definitivo.

⁽¹⁾ In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo della registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate nel dicembre 2015 e nel gennaio 2016.

⁽²⁾ In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate tra giugno e novembre 2015.

2.3. Altre osservazioni

- (87) Numerosi produttori esportatori russi hanno affermato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non contiene indicazioni a sostegno di una valutazione cumulativa per quanto riguarda le condizioni in esso stipulate. Essi hanno inoltre dichiarato che a loro parere le condizioni per l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping per quanto riguarda le importazioni russe di PALF non sono soddisfatte. Senza un riferimento alla valutazione cumulativa nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non vi sarebbe alcuna base giuridica che consenta alla Commissione di applicare retroattivamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Russia. In tale contesto si è anche fatto riferimento al principio fondamentale di non discriminazione.
- (88) È necessario reiterare che la Commissione non ritiene che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 non siano soddisfatte. In questo caso si sottolinea che tali condizioni sono soddisfatte sia per quanto riguarda la valutazione cumulativa dei paesi interessati sia per quanto riguarda la valutazione individuale. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (89) Diverse parti interessate hanno sostenuto che a causa della registrazione gli importatori e/o gli utenti si sono trovati in una situazione di incertezza del diritto, e che ciò ha avuto un impatto negativo sulle loro attività. Essi hanno inoltre dichiarato che l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate accentuerebbe ulteriormente gli effetti negativi per gli importatori e/o gli utenti dell'Unione, che hanno ragionevolmente fatto affidamento sui propri fornitori presupponendo che non fossero coinvolti in pratiche di dumping. È stato inoltre affermato che le misure retroattive danneggerebbero gli importatori e/o gli utenti per quanto riguarda le importazioni legate a contratti conclusi prima dell'apertura del procedimento.
- (90) A questo proposito in primo luogo la Commissione sottolinea che il diritto dell'autorità incaricata dell'inchiesta di registrare le importazioni quando sussistano determinate condizioni è stabilito dal regolamento di base, conformemente al quale è stata aperta l'inchiesta. La registrazione ha luogo solo in casi eccezionali in quanto l'autorità interpreta scrupolosamente le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Come spiegato precedentemente la Commissione ritiene che in questo caso le condizioni necessarie per la registrazione siano state chiaramente soddisfatte. In secondo luogo, l'effettiva registrazione si è verificata sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta e ha interessato pertanto le importazioni effettuate nel quadro di una piena conoscenza di un'inchiesta antidumping in corso e della conseguente possibilità di istituzione di dazi antidumping. La Commissione sottolinea inoltre che il regolamento di base e il WTO ADA consentono un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping se sono soddisfatte determinate condizioni.
- (91) In considerazione di quanto precede la Commissione non contesta che la registrazione delle importazioni in quanto tale possa ridurre la certezza del diritto per gli importatori e/o gli utenti interessati, in quanto non comporta automaticamente una riscossione retroattiva dei dazi definitivi eventualmente istituiti. La Commissione non contesta neanche il fatto che un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate potrebbe avere un effetto negativo sulle parti che hanno importato la merce interessata durante il periodo di due mesi della registrazione, che si è concluso con l'istituzione di dazi provvisori. La Commissione tuttavia rammenta che la finalità della registrazione è di evitare che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, il che potrebbe verificarsi ad esempio in seguito a importazioni significative durante il periodo di registrazione, determinate da un aumento sostanziale delle importazioni e dell'accumulo delle scorte che si sono verificati prima della registrazione. Se la registrazione è inefficace poiché gli operatori ignorano l'avvertimento che essa rappresenta risulta necessario applicare dazi retroattivamente al fine di garantire che l'effetto riparatore non venga ulteriormente ritardato a causa delle importazioni effettuate dopo la registrazione. È probabile che nel caso in esame alcuni importatori e/o utenti, consapevoli del chiaro avvertimento della possibile imposizione di dazi retroattivi, abbiano interrotto le importazioni, mentre altri abbiano deciso di assumersi il rischio. La Commissione ritiene pertanto di non aver violato il principio della certezza del diritto.
- (92) Qualora il dumping cessi dopo la registrazione gli importatori possono inoltre chiedere il rimborso dei dazi pagati.

2.4. Conclusione sulla riscossione retroattiva

- (93) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 e la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni relative alla soddisfazione o meno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.

- (94) Dopo aver esaminato le osservazioni presentate la Commissione conclude che gli importatori e/o gli utenti erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio dal momento della pubblicazione dell'avviso di apertura, il 14 maggio 2015. Oltre alle importazioni che hanno causato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, dopo l'apertura sono stati importati ulteriori volumi significativamente aumentati del prodotto in esame, a prezzi persino inferiori a quelli praticati durante il periodo dell'inchiesta. Questi grandi quantitativi a basso prezzo del prodotto in esame hanno avuto un ulteriore effetto negativo sui prezzi e sulla quota di mercato dell'Unione dell'industria dell'Unione. Considerato che i volumi delle importazioni, in combinazione con la summenzionata politica dei prezzi e l'evoluzione delle quote di mercato, sono sostanziali e vanno ad aggiungersi a scorte notevolmente aumentate, le importazioni effettuate dopo la registrazione possono gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.
- (95) Su queste basi la Commissione conclude che sussistono le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping. È pertanto il caso di riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.
- (96) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base, il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, in quanto essi sono inferiori al livello dei dazi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328
- (97) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, che sono stati registrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Angang Steel Company Limited, Anshan	13,7 %	C097
	Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin	13,7 %	C098
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	14,5 %	
	Tutte le altre società	16 %	C999

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Russia	Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk	18,7 %	C099
	PAO Severstal, Cherepovets	25,4 %	C100
	Tutte le altre società	26,2 %	C999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
RPC	Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang	C103
RPC	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan	C104
RPC	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai	C105
RPC	Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing	C106
RPC	BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi	C107
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi	C108
RPC	WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan	C109
RPC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan	C110
RPC	Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin	C111
RPC	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang	C112
RPC	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City	C113